

## **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE LAZIO**

### **RICORSO**

per la **Associazione SABINA FUTURA** in persona del Presidente p.t. sig. Campanelli Paolo, con sede in Fara Sabina (Ri), P.zza Santa Croce n. 1 (c.f. 90050240572), nonché per i sigg.ri **AMBRA Renato**, nato a Mascalucia (Ct) il 15.1.49 e res.te in Roma, via Sesto Rufo 16 (c.f. MBR RNT 49A15F005F) e **ZURZOLO Anna**, nata a Papigno (Tr) l'11.4.46 e res.te in Roma, via Sesto Rufo 16, (c.f. ZRZ NNA 46D51L117W) rapp.ti e difesi dagli Avv.ti Massimiliano Bonifazi e Federico Bailo sia congiuntamente, sia disgiuntamente, ed elett.te dom.ti presso lo studio del primo sito in Roma, Via Germanico n. 184 in virtù di procura apposta a margine del presente atto

### **CONTRO**

**IL CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI** (di seguito, "Il Consorzio"), in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente in Rieti, Via dell'Elettronica, snc,

### **NONCHE' CONTRO**

il **COMUNE di FARA in SABINA**, in persona del sig. Sindaco pro tempore, e.te dom.to per la carica in Fara in sabina (RI) presso la Casa Comunale;

### **ED**

Il **COMUNE di MONTELIBRETTI**, in persona del sig. Sindaco pro tempore, e.te dom.to per la carica in Montelibretti, presso la Casa Comunale

## **E**

la **PROVINCIA di RIETI**, in persona del sig. Presidente pro tempore, el. dom.ta presso la sede dell'Amm.ne sita in Rieti, Via Salaria n. 3;

## **ED ALTRESI' CONTRO**

La **REGIONE LAZIO**, in persona del sig. Presidente pro tempore, el.te dom.ta presso la sede sita in Roma Via Cristoforo Colombo n. 212

## **PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIVA**

Della delibera del C.d.A. del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti n. 26 del 7.3.08, comunicata a mezzo posta il 14.3.08, avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo del nuovo agglomerato industriale di Passo Corese in Fara Sabina con contestuale dichiarazione di pubblica utilità e rigetto delle osservazioni presentate, nonché di tutti gli atti preparatori, presupposti, connessi e consequenziali ed, in particolare, del provvedimento assunto in sede di conferenza di servizi del 22.11.06 avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo del nuovo agglomerato industriale di Passo Corese nel Comune di Fara Sabina, del progetto preliminare della bretella di collegamento tra la S.S. 4 dir. E la ex S.S. 313 del Comune di Montelibretti, del progetto definitivo del depuratore consortile nel medesimo Comune, nonché della delibera del Consorzio del 29.4.05, avente ad oggetto modifiche al PRC, ma incognita ai ricorrenti

## **FATTO**

I sigg.ri Ambra e Zurzolo sono proprietari di un lotto di terreno in Fara Sabina (Ri) interessato dal Piano Regolatore Territoriale Consortile (di

seguito PRC) per l'agglomerato industriale di Fara Sabina (Ri), loc.tà Passo Corese, predisposto dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Rieti.

La vicenda relativa al Nuovo Agglomerato Industriale di Passo Corese in Fara Sabina ha inizio nel 2000, quando, in data 28.06.2000, l'Assemblea Generale del Consorzio adottava il Nuovo Piano Regolatore Territoriale Consortile interessante, tra gli altri, l'agglomerato di Fara Sabina, loc.tà Passo Corese.

Con delibera del Consiglio Regionale n. 171 del 25.2.04 la Regione Lazio approvava il suddetto PRC (pubblicato sul S.O. n. 1 allegato al BUR n.14 del 20/05/04), con le prescrizioni, integrazioni e precisazioni di cui al parere n. 26/3 del 6.3.03 del C.R.T. che a sua volta richiamava il parere del Dipartimento del Territorio n. 137 del 10.2.03.

Dette prescrizioni avrebbero dovuto essere recepite nell'atto di approvazione dello strumento urbanistico e relative n.t.a..

In particolare, per il Comune di Fara Sabina veniva vietata, per determinate zone, ogni nuova edificazione, a causa di problematiche di tipo idraulico, geomorfologico e paesaggistico.

A seguito di pubblico avviso di selezione per manifestazione di interesse, pubblicato sul quotidiano "Il sole 24 ore" in data 4.12.01, per l'attivazione del Nuovo Agglomerato Industriale di Passo Corese, in data 29.10.03, il Consorzio stipulava una convenzione (Reg. a Rieti il 12/11/03 al n. 3706) con la IMAC – Immobiliare Maccaferri S.p.a., nella veste di capogruppo e mandataria ATI, con la quale affidava a quest'ultima l'attività di progettazione e studi di fattibilità, redazione dell'eventuale VIA e la

redazione dei progetti anche costruttivi ed esecutivi delle opere di urbanizzazione e relativa realizzazione, con diritto di acquisto e rivendita del diritto di superficie delle zone espropriate ed urbanizzate, con potere di curare lo svolgimento delle procedure di esproprio nel rispetto del Piano Regolatore Consortile.

Con delibera consiliare n. 50 del 21.12.04 il Comune di Fara Sabina recepiva il PRC che, con atto n. 44 del 30.11.05, veniva recepito anche dal Comune di Montelibretti.

Successivamente, in data 29.4.05 il Consorzio deliberava l'adozione di una Variante al PRC (non ancora approvata dalla Regione Lazio), sulla base del quale è stato redatto il progetto definitivo del Nuovo Agglomerato Industriale di Passo Corese e fortemente modificativa delle previsioni e delle zonizzazioni del PRC approvato nel 2004.

Attraverso l'indizione di una Conferenza di servizi ex L. n. 340/2000, conclusasi il 22.11.06 sono stati approvati i progetti definitivi del Nuovo Agglomerato Industriale di Passo Corese in Fara Sabina ed il progetto preliminare della bretella di collegamento tra la S.S. 4 dir. e la ex S.S. 313 nel Comune di Montelibretti, nonché il progetto definitivo del depuratore consortile nel Comune di Montelibretti, nei limiti dei pareri e delle prescrizioni resi nel corso della Conferenza dalle Amm.ni interessate.

Il progetto definitivo approvato in sede di conferenza dei servizi introduceva, tra le altre, una serie di modifiche alle zonizzazioni previste con l'originario PRC, introducendo ex novo un'area industriale tra le due carreggiate costituenti l'asse viario primario, in luogo della prevista zona adibita a "verde pubblico attrezzato".

All'altezza dell'intersezione con la S.R. 313 veniva inserita una zona industriale anziché la prevista zona destinata ad "attrezzature ricreative e sportive".

L'area di parcheggio veniva assorbita all'interno dell'area artigianale.

Internamente alle due carreggiate costituenti l'asse viario nelle vicinanze di via dei Cavalli-Ponticchio veniva inserita una zona artigianale in luogo della prevista zona adibita a "verde pubblico attrezzato".

Una ulteriore zona parcheggio veniva infine inserita nella fascia di rispetto perimetrale.

Dieci mesi dopo la chiusura della Conferenza Servizi, in data 24.09.07 la Regione Lazio Dipartimento del Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile, ha emanato il parere positivo di valutazione ambientale.

Nell'ambito della procedura di VIA i ricorrenti predisponavano una serie di osservazioni aventi ad oggetto carenze progettuali, incompatibilità ambientale, non conformità alla normativa vigente, nonché, in particolare, censure riguardanti la viabilità (mancato collegamento ferroviario di penetrazione all'agglomerato industriale, eliminazione dello svincolo a livelli sfalsati e sostituzione con intersezioni a raso con la S.R. 313, asse principale ad unica carreggiata e non a due, distanziate di 50 mt., mancata osservanza prescrizioni e vincoli di inedificabilità per problematiche idrauliche e morfologiche e carenza di alternative progettuali per la viabilità interna ed esterna in relazione alla rilevante estensione dell'agglomerato).

La Regione Lazio – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione civile con nota prot. n. 164106 del 24/09/2007 nell'ambito del parere di compatibilità ambientale prescriveva tra l'altro che prima

dell'approvazione definitiva del progetto il Committente doveva far pervenire copia degli elaborati grafici per una verifica di ottemperanza alle prescrizioni richieste, tra cui munire di marciapiedi da ambo i lati la viabilità interna all'Agglomerato Industriale e le relative rotatorie, come previsto dal D.M. 5.11.01. Inoltre rispettare tutte le prescrizioni redatte dall'Area Difesa del suolo – Dipartimento Territorio D2 esprimeva in data 3.5.07 (prot. N. 72509) nel parere di compatibilità geologica, richiamando le deduzioni della Società precedente, tra cui, al punto 1) del citato documento *“La realizzazione delle opere potrà avvenire solo a condizione che non sia turbato nel modo più assoluto l'equilibrio esistente dei terreni e l'assetto idrogeologico”*.

Il Consorzio pubblicava quindi il progetto definitivo, avverso il quale venivano proposte, anche dai ricorrenti, alcune osservazioni, tutte rigettate, ad eccezione dello spostamento dell'immissione dell'asse 2 sulla SR 313. Detta ultima osservazione avrebbe dovuto essere trasfusa nel progetto definitivo, il cui iter di approvazione veniva comunicato il 22.11.07 ex art. 7, L. n. 241/90.

Nella Deliberazione del CdA del Consorzio del 07.03.08 si rileva tuttavia la variazione e sostituzione di alcuni elaborati fondamentali (planimetria lotti e piano particellare di espropri) modificati rispetto a quelli approvati in Conferenza Servizi e non trasmessi agli Enti interessati e comunque in senso difforme rispetto al PRC del 2000.

Il procedimento si concludeva con l'adozione della predetta deliberazione, che deve ritenersi illegittima, ingiusta e lesiva degli interessi dei ricorrenti per i seguenti

## MOTIVI DI DIRITTO

Preliminarmente, in ordine alla giurisdizione di questo Ecc.mo Giudice in merito alla presente controversia, si richiamano alcuni precedenti giurisprudenziali che, indubitabilmente, inducono a ritenere sussistente la giurisdizione del G.A..

Infatti, “i Consorzi per le Aree ed i Nuclei di Sviluppo Industriale, pur se vanno qualificati come "enti pubblici economici" (perché in tal senso è la previsione di cui all'art.36, 4° comma, L. 5 ottobre 1991, n.317), non assolvono solo ad un ruolo di soggetto-imprenditore, che nei rapporti con i terzi opera secondo le regole del diritto privato, ma esercitano anche funzioni pubbliche, con i connessi poteri autoritativi, in relazione al compito loro affidato di curare l'assetto e l'industrializzazione del territorio, in vista del quale sono chiamati a redigere i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

D'altra parte la stessa Cassazione, a sezioni unite, nell'affermare la giurisdizione del G.A. in una controversia avente ad oggetto l'assegnazione di aree industriali, ha ritenuto che la mera qualificazione di "Enti pubblici economici" attribuita dall'art.36, 4° comma, L. 5 ottobre 1991 n.317 ai consorzi per le aree di sviluppo industriale (previsti dall'art.50 D.P.R. 6 marzo 1978, n.218) non ne ha immutato la struttura, né i compiti e le attribuzioni, che attengono a funzioni pubbliche di interesse generale, prevalenti rispetto alle eventuali attività di tipo imprenditoriale (Cass. Sez. Un., 16 novembre 1999, n.781)” (Cons. St., sez. VI, 3 novembre 2003, n. 6824).

Tanto premesso in ordine alla giurisdizione, si espongono i seguenti motivi di ricorso.

**1) Eccesso di potere per sviamento, illogicità e contraddittorietà. Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost. Eccesso di potere per violazione dei principi in materia di atti di II grado.**

**Violazione dell'art. 5, L. n. 1150/42 e s.m.i.. Illegittimità derivata del provvedimento impugnato per violazione del procedimento di approvazione della Variante al PRC.**

Come esposto in narrativa, il Consorzio nel giugno del 2000 adottava il Piano Regolatore Territoriale avente ad oggetto l'agglomerato industriale di Passo Corese.

Il PRC veniva definitivamente approvato dalla Regione Lazio con delibera n. 171 del 25.2.04.

Successivamente, in data 29.4.05, il Consorzio deliberava una modifica in variante del PRC appena approvato, che tuttavia non veniva sottoposta ad approvazione da parte della Regione Lazio.

Detto atto non è conosciuto dai ricorrenti che ne chiedono sin d'ora l'acquisizione in via istruttoria.

Per evitare l'iter già seguito per l'approvazione del PRC del 2000, il Consorzio promuoveva una conferenza di servizi nell'ambito della quale il PRC veniva quindi impropriamente sottoposto a procedimento di variante. All'esito della Conferenza venivano apportate al PRC una serie di modifiche alle zonizzazioni ivi previste, introducendo ex novo un'area industriale tra le

due carreggiate costituenti l'asse viario primario, in luogo della prevista zona adibita a "verde pubblico attrezzato".

All'altezza dell'intersezione con la S.R. 313 veniva inserita una zona industriale anziché la prevista zona destinata ad "attrezzature ricreative e sportive".

L'area di parcheggio veniva assorbita all'interno dell'area artigianale.

Internamente alle due carreggiate costituenti l'asse viario nelle vicinanze di via dei Cavalli-Ponticchio veniva inserita una zona artigianale in luogo della prevista zona adibita a "verde pubblico attrezzato".

La zona parcheggio veniva infine inserita nella fascia di rispetto perimetrale.

Tali modifiche comportavano una illegittima ed ingiustificata riduzione delle aree verdi originariamente previste dal PRC, a scapito degli standards essenziali ed a tutto vantaggio dei proprietari dei lotti ricadenti nelle zone industriali, indiscriminatamente favorite ed ampliate.

Tali modifiche appaiono palesemente lesive dell'interesse ad una corretta ed ordinata gestione del territorio, che dovrebbe rimanere non subordinata ad interessi particolari bensì al perseguimento dei fini di una armoniosa pianificazione.

Ma, altresì, la variante in questione, presupposta al provvedimento di adozione del progetto definitivo, è stata redatta in violazione dei principi che regolano i procedimenti amministrativi modificatori di precedenti provvedimenti.

In particolare, la variante impugnata veniva approvata mediante conferenza di servizi, laddove l'originario PRC veniva subordinato ad approvazione

regionale, secondo l'ordinaria procedura prevista per l'approvazione della pianificazione urbanistica.

Il PRC infatti è equiparabile ad un Piano Territoriale di Coordinamento, come previsto dal T.U. n. 218/78 che all'art. 51 così recita:

“I piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale sono approvati con provvedimento dei competenti organi regionali.

I piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150”.

Principio affermato anche dai Giudici di Palazzo Spada, secondo i quali “l'equiparazione disposta dall'art. 51 comma 8 d.P.R. n. 218 del 1978 sta a significare, nulla più che i piani regolatori dei nuclei di sviluppo industriale assumono, nei confronti dei p.r.g., la stessa posizione sovraordinata che hanno, nella scala degli aumenti urbanistici, i piani territoriali di coordinamento” (Cons. St., sez. IV, 26 novembre 2001, n. 5952).

Pertanto, le procedure per la loro approvazione vanno rinvenute nell'art. 5, L. n. 1150/42, il quale stabilisce che “allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

2. Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;

b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;

c) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

3. I piani, elaborati d'intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici (parere soppresso - n.d.r.), sono approvati per decreto reale su proposta del ministro per i lavori pubblici, di concerto col ministro per le comunicazioni, quando interessino impianti ferroviari, e con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, ed il Ministro per l'industria, commercio e artigianato.

4. Il decreto di approvazione viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione, ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche alla attività privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune, il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo”.

Come è noto, dette funzioni sono state poi demandate alle Regioni ex D. Lgs. n. 112/98 ed in effetti, in occasione dell'approvazione del PRT del 28.6.2000, la Regione Lazio provvedeva ad approvare lo strumento urbanistico con delibera n. 171 del 2004 in osservanza a quanto prescritto dall'art. 5, L. n. 1150/42.

La variante sostanziale approvata all'esito della Conferenza di servizi nel 2006 tuttavia seguiva una procedura differente e non prevista dalla legge.

Veniva infatti indetta la suddetta Conferenza dalla quale scaturiva una variazione del PRC contenente numerose modifiche delle zonizzazioni e che pertanto avrebbe dovuto essere adotta ed approvata attraverso la stessa

procedura applicata per il PRC originario, come prescritto ex art. 10 ult. co. L. n. 1150/42 per i PRG.

Peraltro, il Consorzio ha agito in violazione dei consolidati principi in tema di “contrarius actus”, “secondo cui le determinazioni amministrative che incidano su provvedimenti pregressi, modificandoli, debbono seguire lo stesso "iter" formativo dell'atto cui accedono o sul quale si ripercuotono” (T.A.R. Campania Napoli, 5 agosto 1988, n. 550).

Ed infatti, “in sede di riesame di un atto preesistente, sotto il profilo procedimentale, trova applicazione il principio del contrarius actus, in base a cui l'Amministrazione è tenuta a porre in essere un procedimento analogo a quello a suo tempo seguito per l'adozione dell'atto iniziale” (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 6 novembre 2002, n. 2797).

Tali principi, applicati alla fattispecie che ci occupa, conducono ad affermare che la variante di PRC dovesse essere approvata con le stesse forme e procedure di cui all'originario Piano e pertanto si chiede che venga dichiarata illegittima la variante de qua e, per l'effetto, l'adozione del progetto definitivo impugnato in via principale.

Occorre peraltro ben specificare che la Conferenza di Servizi approvava una variante “di fatto” del PRC, poiché formalmente, la variante adottata dal Consorzio il 29.4.05 (e mai approvata dalla Regione) veniva sottoposta all'attenzione della Conferenza come una mera approvazione di progetto definitivo, che tuttavia introduceva le rilevanti modifiche di zonizzazione, di superfici ed aree edificabili, di standards che meglio saranno analizzate nei punti seguenti e che ben evidenziano la portata della variante illegittimamente introdotta dal Consorzio.

**2) Violazione dell'art. 6, comma II, L. n. 1150/42. Mancato adeguamento dello strumento urbanistico dei Comuni interessato dalla Variante di PRT.**

La disposizione in commento, applicabile per i già esposti motivi anche ai PRC, stabilisce che “i comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti ad uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale”.

Conclusione che trova altresì avallo in alcune pronunce giurisprudenziali secondo le quali “i piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, una volta approvati, producono, a norma dell'art. 51, d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui all'art. 5, l. 17 agosto 1942 n. 1150, per cui determinano, nei comuni il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nel loro ambito, l'obbligo di adeguare ad essi i loro strumenti urbanistici ai sensi del successivo art. 6, l. n. 1150” (T.A.R. Abruzzo Pescara, 23 gennaio 2003, n. 177).

D'altronde sarebbe “illegittima la variante ad un piano regolatore comunale che, per un'area destinata a sede di insediamenti industriali dal piano regolatore di un consorzio per un'area di sviluppo industriale, contraddica decisamente le prescrizioni dello strumento urbanistico consortile, sovraordinato al piano comunale ai sensi dell'art. 146 comma 6 t.u. 30 giugno 1967 n. 1523, sostituito dall'art. 51 t.u. 6 marzo 1978 n. 218, impedendo che si realizzino le opere e le attività già pianificate per la specifica funzione dello sviluppo industriale” (T.A.R. Sardegna, 29 ottobre 1982, n. 387).

L'ordinamento prevede quindi una sovraordinazione del PRT cui la pianificazione comunale deve uniformarsi necessariamente.

Orbene, consta che il Comune di Fara Sabina e di Montelibretti abbiano recepito esclusivamente l'originario PRC ma non la sua variante.

Sul punto comunque ci si riserva sin d'ora di articolare eventuali motivi aggiunti in conseguenze delle difese ed osservazioni che le Amm.ni comunali intenderanno opporre.

**3) Eccesso di potere per illogicità. Immotivata introduzione di variazioni alle zonizzazioni della Variante rispetto al PRC. Difetto di motivazione e violazione dell'art. 3, L. n. 241/90.**

Il progetto definitivo approvato contiene una rilevante serie di difformità rispetto al PRT approvato, alcune delle quali, oltre che immotivate ed illogiche, palesemente in contrasto con le indicazioni e gli indirizzi forniti dagli organi della Regione.

A titolo esemplificativo si riportano di seguito talune variazioni.

**a – Mutamento della perimetrazione dell'area.**

Dalla sovrapposizione del perimetro di PRC approvato con quello desunto dagli elaborati di progetto definitivo emerge una sostanziale differenza.

**b – Sono state variate la zonizzazione e le previsioni di PRC.**

Introducendo ex novo una zona industriale tra le due carreggiate costituenti l'asse viario primario, in luogo della prevista zona adibita a "verde pubblico attrezzato"; in corrispondenza dell'intersezione con la S.R. 313 veniva inserita una zona industriale anziché la prevista zona destinata ad "attrezzature ricreative e sportive"; internamente alle due carreggiate

costituenti l'asse viario nelle vicinanze di via dei Cavalli-Ponticchio veniva inserita una zona artigianale in luogo della prevista zona adibita a "verde pubblico attrezzato".

Inoltre nella documentazione che compone il PRC approvato dalla Regione con la citata deliberazione n.171 del 28.04.2004, si trovano le motivazioni che hanno portato a scegliere quest'area per l'insediamento del nuovo agglomerato "*... la scelta del Comune di Fara Sabina ... deve tener conto in primo luogo della sua ubicazione rispetto alle strade e alla ferrovia*", rispetto ad altre "*il Piano Regolatore vigente del Comune prevede già un'area per insediamenti produttivi, ma si è dovuta scartare, sia per la sua dimensione insufficiente che per la sua impossibilità di collegamento con la ferrovia*" (BUR pag. 13).

Sempre nel BUR vengono individuate anticipatamente le principali soluzioni tecniche sia a livello infrastrutturale che ambientale, mostrando la chiara volontà dell'urbanista di risolvere, fin dalla fase iniziale dello studio urbanistico, le criticità che la zona industriale avrebbe portato sul contesto territoriale esistente, tra le principali:

- "*... **collegamento con la rete ferroviaria** [...] con la realizzazione di un raccordo ferroviario con origine dalla stazione ferroviaria, che dista poco più di 500 mt. dal limite dell'area prescelta*" (BUR pag. 13);
- "***collegamento stradale** diretto tra il raccordo autostradale A1 Salaria e l'area dell'agglomerato eliminando ogni interferenza con il traffico urbano*" realizzando "*uno svincolo a due livelli [...]* con il quale il nuovo

*collegamento supera la S.S. 313 e si immette nell'area dell'Agglomerato”*

(BUR pag. 14);

*- “Il tracciato interno [...] è costituito da due carreggiate indipendenti distanti tra loro 50 mt., con al centro parcheggi o verde attrezzato, realizzate al limite esterno dell'agglomerato costituendo una fascia verde di filtro con la zona agricola circostante. Il percorso si ricollega alla S.S. 313 con uno svincolo a due livelli nei pressi del confine con il Comune di Montopoli” (BUR pag. 14);*

*- essendo la zona “interessata da un elettrodotto aereo primario delle FFSS” (BUR pag. 14) si ritiene “opportuno lo spostamento o l'interramento[...] per i suoi effetti negativi, sia per le distanze da rispettare sia per il conseguente inquinamento elettromagnetico” (BUR pag. 15);*

*- “Particolare cura dovrà essere posta nella realizzazione delle opere di sistemazione del terreno che dovrà essere livellato a gradoni con zone di raccordo a scarpate opportunamente sistemate a verde” (BUR pag. 15).*

Nel progetto definitivo approvato dal Consorzio non si trova riscontro né nella conferma della scelta dell'area per la possibilità di collegarla alla ferrovia né nell'attuazione delle scelte tecniche individuate nel PRC:

- nessun collegamento con la rete ferroviaria,
- prima intersezione con la SR 313 mediante rotatoria,
- eliminazione della seconda intersezione con la SR 313 nei pressi del confine con il Comune di Monopoli,
- tracciato interno senza spartitraffico,

- nessuna previsione di spostamento o interrimento dell'elettrodotto,
- sistemazione del terreno con macro lotti e maxi scarpate con oltre 6 milioni di mc di movimentazione terre.

c – **assorbimento delle fasce di rispetto perimetrali** a favore di zone industriali e artigianali;

d - **sono stati previsti lotti edificabili al posto del raccordo ferroviario destinato all'intermodalità.**

La superficie destinata all'infrastruttura ferroviaria è stata assorbita nei lotti edificabili compromettendone una eventuale futura realizzazione.

e - **sono stati previsti lotti edificabili nelle zone con vincolo di inedificabilità** (vd. Elab n. 8 “Carta delle Idoneità all'edificazione su zonizzazione di Piano”) disattendendo le prescrizioni del Direttore del Dipartimento del Territorio, rese con la determinazioni n. 137 del 10/02/03, in cui veniva vietata ogni edificazione a causa delle problematiche di tipo idraulico e per elevata acclività o per la presenza di scarpate morfologiche e non ottemperando alle indicazioni del Dott. Geologo Chiaretti; prescrizioni confermate in sede di VIA dallo stesso Dipartimento il 03/05/07 con nota prot. n. 72509.

f – **sono variati i rapporti fra le aree verdi e le aree edificabili, a sfavore delle aree verdi.**

Sono variati i rapporti fra le aree verdi e le aree edificabili, a sfavore delle aree verdi. La diversa perimetrazione dell'area industriale ha comportato una riduzione del 16.5% della superficie prevista nel Piano Regolatore che passa da 2117302 mq (vedi pag. 231

BUR) a 1769476 mq (vedi Piano Particellare di esproprio: elenco ditte). Applicando una riduzione complessiva proporzionale della superficie dell'Agglomerato industriale avrebbero dovuto essere parimenti ridotte, nella stessa percentuale, le singole voci di zonizzazione (Zona industriale, Zona Artigianale, Servizi...).

Ad una verifica delle superfici risulta invece in incremento sia percentuale che in termini assoluti della superficie destinata a Zona industriale, Zona artigianale e servizi con un **incremento di superficie fondiaria valutabile in 268.000 mq, a scapito del verde pubblico attrezzato (-65.000 mq), dei parcheggi (-17.000 mq), delle attrezzature sportive (-76.000 mq) e delle aree perimetrali (-110.000 mq).**

L'insieme delle variazioni sopra elencate ben evidenzia il sostanziale stravolgimento dell'assetto originariamente perseguito dal PRT del 2000 e non si ravvisano, né sono state esplicitate le ragioni che hanno reso necessari tali mutamenti.

Ciò che tuttavia ben si evince è che il quadro complessivo delle modifiche introdotte delinea un assetto territoriale caratterizzato da forte sbilanciamento a favore della proprietà industriale, con illegittima ed ingiustificata compressione degli standards urbanistici ed in assenza approvazioni previste dalla legge, in particolare da parte della Regione Lazio.

In tali casi, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che, sebbene “la variante generale al p.r.g. consiste in una nuova disciplina generale dell'assetto del territorio che si rende necessaria in considerazione della durata indeterminata del piano e che non necessita, in quanto atto generale, di

una indicazione specifica, (...), nondimeno sono configurabili evenienze che giustificano una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali che sono da ravvisarsi: a) nel superamento degli standards minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968, con l'avvertenza che la motivazione ulteriore deve essere riferita esclusivamente alle previsioni urbanistiche complessive di sopradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree (...)" (Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2003, n. 8146).

L'esame degli elaborati rivela altresì che, in alcune zone, vi è stato l'assorbimento di superfici a favore della destinazione industriale con sfruttamento delle aree di rispetto perimetrale, a riprova di una cosciente volontà di trarre il massimo profitto da una pianificazione irrispettosa dei principi basilari dell'urbanistica, nonché delle stesse previsioni del PRC vigente.

Orbene, se è pur vero che in sede di formazione del Prg, le scelte discrezionali della p.a., riguardo alla destinazione di singole aree, non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali, di ordine tecnico discrezionale, rinvenibili nella relazione di accompagnamento (cfr. T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 14 luglio 2003, n. 1159), tuttavia "è legittima la variante che introduca modificazioni alle previsioni del piano, dopo un breve tempo, ove sussistano sopravvenute esigenze da far risultare nella motivazione" (Cons. St., sez. II, 4 luglio 1990, n. 420).

Le motivazioni, nel presente caso, non sono state evidenziate in alcun modo le ragioni che hanno indotto nell'aprile del 2005 il Consorzio, ad appena un anno dall'approvazione del PRC (2004), ad emendare il Piano approvato introducendo le significative e consistenti modifiche urbanistiche sopra denunciate.

Peraltro, in simili casi, "l'imposizione a mezzo variante al piano regolatore generale di una particolare destinazione (nella specie, in gran parte a servizi per l'industria e l'artigianato e, in piccola parte, a strada) all'area di proprietà del privato ricorrente costituisce un vincolo espropriativo, per la cui reiterazione è necessaria una congrua e specifica motivazione sull'attualità della previsione con una rinnovata comparazione di tutti gli interessi coinvolti e con specifica giustificazione della scelta" (Cons. St., sez. IV, 21 agosto 2003, n. 4728).

**4) Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità della delibera impugnata per difformità con gli atti ed elaborati conclusivi della conferenza di servizi. Violazione dell'art. 9, L. n. 1150/42.**

Oltre ad aver disatteso immotivatamente le previsioni dell'originario PRT, introducendo una serie di illogiche modifiche sostanziali all'assetto urbanistico ivi previsto, il Consorzio, nell'approvare il progetto definitivo e dichiarando la pubblica utilità delle opere da realizzare all'interno dell'agglomerato, non dava attuazione alle osservazioni presentate dall'Associazione ricorrente, che pure aveva dichiarato accoglibili.

Negli elaborati definitivamente approvati infatti non veniva apportata la modifica suggerita dalla ricorrente avente ad oggetto lo spostamento dell'immissione dell'asse 2 sulla SR 313.

Risulta altresì, da un raffronto degli elaborati progettuali, un incremento della superficie fondiaria non previsto, né in alcun modo evidenziato e giustificato dal Consorzio, di cui ci si riserva di produrre idonea documentazione tecnica al riguardo.

**5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 e 14 bis, L. n. 241/90. Carenza di potere dell'organo deliberante. Illegittimità derivata del provvedimento impugnato per violazione del procedimento di approvazione della Variante al PRC.**

Pur prescindendo dalle osservazioni di cui al precedente motivo di ricorso, vizi di illegittimità possono reperirsi anche nell'iter approvativo adottato dalla conferenza di servizi.

Premesso infatti che la variante de qua avrebbe dovuto essere approvata con la procedura originariamente adottata per l'approvazione del PRC e che pertanto sarebbe dovuta avvenire in forza di una delibera della Regione Lazio, non può non osservarsi che, proprio la Regione risultava assente alla suddetta conferenza, con ciò rendendo radicalmente nulla la deliberazione conclusiva assunta in quella sede.

E' peraltro opportuno evidenziare che le sebbene "le determinazioni concordate nella conferenza di servizi sostituiscono a tutti gli effetti concertati, intese, nulla osta, assensi", tale affermazione " **non deve essere interpretata nel senso che essa comporti poteri di deroga rispetto alle previsioni**

**urbanistiche o che le determinazioni assunte assumano significato ed effetto di variante agli stessi strumenti pianificatori”** (Tar Toscana, Firenze – Sez. III, sent. N. 2424/02; cfr. nello stesso senso Cons. di Stato, IV, n. 3830/2000; V, n. 1078/2000; I, parere n. 1622 del 1997).

In merito all'ammissibilità inoltre dell'introduzione di varianti urbanistiche in virtù di deliberazioni assunte con il modulo della conferenza di servizi si veda inoltre il parere del Consiglio di Stato, n. 1622 del 1997, il quale esprime notevoli perplessità in ordine a tale fattispecie.

E d'altronde, laddove non sia presente proprio l'organo deputato alla approvazione dello strumento urbanistico, la decisione assunta dalla conferenza deve ritenersi tamquam non esset.

La Regione Lazio infatti, seppur invitata, risultava assente alla prima convocazione.

Successivamente esprimevano parere favorevole alla variante alcuni Uffici Regionali (Paesaggio, Beni Architettonici e Beni Culturali, Difesa del Suolo), ma non quello a ciò deputato, ossia il Dipartimento del Territorio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica.

Al riguardo, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, D. Lgs. n. 112/98 nella parte in cui stabiliva che “ove il progetto di insediamento di attività produttive contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico, la determinazione della conferenza di servizi costituisce, anche nell'ipotesi di dissenso della Regione, proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il Consiglio comunale”.

La norma sopra citata infatti, secondo la Corte Costituzionale **“lede la competenza regionale in materia di urbanistica, dal momento che lo**

**strumento urbanistico nella fattispecie "de qua" potrebbe essere modificato senza il consenso della Regione**", a riprova della non surrogabilità della presenza dell'ente regionale nel procedimento di approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici. (Corte costituzionale, 26 giugno 2001, n. 206).

Specificava altresì la Corte che la competenza regionale "non può dirsi salvaguardata dal richiamo all'art. 14 comma 3 bis l. n. 241 del 1990, in quanto tale disposto oggi non è più in vigore dopo la riformulazione delle norme operata dalla l. n. 340 del 2000". (C. Cost. cit.)

Il Consiglio di Stato ha a sua volta specificato che l'ordinamento non prevede procedure sostitutive per l'approvazione della variante allo strumento urbanistico (salvo, eventualmente, un accordo di programma ex art. 34 D. Lgs. N. 267/2000, non intervenuto nel presente caso), affermando che "sebbene la conferenza di servizi ex art. 14, l. 7 agosto 1990 n. 241 ha un'evidente funzione semplificatoria dei procedimenti amministrativi con pluralità di amministrazioni codecidenti, nè l'art. 1 comma 8, l. 30 dicembre 1989 n. 424 **nè altre norme generali ammettono che le decisioni assunte in conferenza derogino alle previsioni degli strumenti urbanistici**, fermo restando che un eventuale accordo di programma, avente tale oggetto ed implicante una variante al piano regolatore, presuppone l'adesione del sindaco interessato, che va ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza" (Cons. St., sez. V, 1 marzo 2000, n. 1078).

Ancor più restrittivamente il Tar Lombardo ha ritenuto che "**deve considerarsi deliberata senza l'assenso della regione, la variante urbanistica intervenuta senza la partecipazione alla riunione del**

**rappresentante dell'amministrazione regionale, in presenza solo di una nota con cui si dia comunicazione del parere favorevole della regione”**

(T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 25 giugno 2003, n. 3511).

Orbene, nel presente caso la Regione, assente in un primo momento, non ha espresso alcun parere in merito alle determinazioni strettamente urbanistiche e pertanto tale carenza equivale all'assenza di un soggetto fondamentale ed imprescindibile per l'approvazione di uno strumento di pianificazione territoriale il cui ambito eccede i singoli comuni.

Per le sopraesposte considerazioni dunque, pare potersi affermare la irregolarità formale e sostanziale della procedura adottata per l'approvazione della variante al PRC, la cui illegittimità inficia consequenzialmente anche gli atti successivi, tra cui quello da ultimo impugnato.

E' peraltro opportuno rilevare che, per quanto attiene alla tempestività delle censure dedotte con i motivi di ricorso rivolti al provvedimento assunto dalla conferenza di servizi, i ricorrenti hanno potuto prendere cognizione dei relativi atti solo in seguito all'approvazione del progetto finale.

**6) Violazione delle competenze e procedure di cui all'art. 34 D.Lgs. 267/2000. Eccesso di potere per sviamento.**

La norma in rubrica dispone che:

“1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco,

in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.

L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni”.

Come può intuirsi, quello sopra descritto avrebbe dovuto costituire l'iter procedimentale finalizzato all'approvazione di una variante specifica di portata intercomunale come quella qui in esame, a cui avrebbero dovuto partecipare ed esprimere i loro pareri tutti gli organi elencati nella norma sopra riportata.

La conferenza di servizi pertanto non avrebbe potuto surrogare l'accordo di programma disciplinato dall'art. 34 TUEL, sicché si deduce illegittimità dell'approvata variante anche sotto tale profilo.

Sussiste pertanto anche eccesso di potere per avere le Amm.ni interessate agito in difformità dagli schemi legali al fine di porre in essere un provvedimento abnorme e non consentito dall'ordinamento.

**7) Violazione dell'art. 15, commi IV e V, D.P.R. n. 554/99 e s.m.i.  
Carenza totale della progettazione preliminare. Lacunosità della  
progettazione definitiva. Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed  
illogicità.**

La documentazione agli atti, dimostra l'inadeguatezza progettuale rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche, nello specifico sono ravvisabili una serie di carenze come di seguito riassumibili:

- **manca delle disposizioni preliminari all'avvio della progettazione**

L'entità (200 ettari), la tipologia dell'intervento e il contesto ambientale collinare, inusuale per una iniziativa urbanistica di siffatte caratteristiche, avrebbe necessitato un documento preliminare all'avvio della progettazione, nel quale fossero riportate tutte le indicazioni generali e specifiche da seguire nell'iter progettuale.

Ai sensi delle norme richiamate in rubrica infatti *“il responsabile del procedimento cura la redazione di un documento preliminare all'avvio della progettazione, con allegato ogni atto necessario alla redazione del progetto. Il documento preliminare, con approfondimenti tecnici e amministrativi graduati in rapporto all'entità, alla tipologia e categoria dell'intervento da realizzare, riporta fra l'altro l'indicazione:*

- a) della situazione iniziale e della possibilità di far ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;*
- b) degli obiettivi generali da perseguire e delle strategie per raggiungerli;*
- c) delle esigenze e bisogni da soddisfare;*
- d) delle regole e norme tecniche da rispettare;*
- e) dei vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto;*
- f) delle funzioni che dovrà svolgere l'intervento;*
- g) dei requisiti tecnici che dovrà rispettare;*
- h) degli impatti dell'opera sulle componenti ambientali e nel caso degli organismi edilizi delle attività ed unità ambientali;*
- i) delle fasi di progettazione da sviluppare e della loro sequenza logica nonché dei relativi tempi di svolgimento;*
- l) dei livelli di progettazione e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere;*
- m) dei limiti finanziari da rispettare e della stima dei costi e delle fonti di finanziamento;*
- n) del sistema di realizzazione da impiegare”.*

Inoltre, vista la complessità dei lavori (sbancamenti per oltre 6 milioni di metri cubi di terra, 7 km di viabilità interna, rete fognante con nuovo depuratore, approvvigionamento idrico con campo pozzi, illuminazione pubblica, reti di sottoservizi energia – telecomunicazioni - metano, ecc.), la progettazione sarebbe dovuta avvenire con la tecnica dell'”analisi del valore” opportunamente illustrata in relazione riportando anche i risultati delle analisi, come prescritto al comma XI del D.P.R. n. 554/99, il quale stabilisce che *“la redazione dei progetti delle opere o dei lavori complessi ed in particolare di quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) (progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica strutturale e impiantistica), è svolta preferibilmente impiegando la tecnica dell'”analisi del valore”. In tale caso le relazioni illustrano i risultati di tali analisi”*.

Infine essendo possibili più soluzioni progettuali sarebbe stato compito del Consorzio individuare diverse ipotesi sulla base delle quali determinare una graduatoria di priorità mediante l’impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, come prescritto al successivo comma XII (*“Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l’impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili”*)

Le analisi delle alternative progettuali, riportate nello Studio di Impatto Ambientale (elaborato n. 7), sono inadeguate per determinare la migliore soluzione, sia per numero di ipotesi, solo 2 soluzioni su una superficie di 200 ettari, sia per la fattibilità tecnica di quanto proposto, mancando l’altimetria

dei tracciati stradali non si può valutare l'impatto sul territorio, sia per la mancanza degli elementi quantitativi messi a confronto tra le varie soluzioni, infatti non sono state determinate le entità dei movimenti di materia e degli sviluppi viari, né la tipologia e le caratteristiche delle opere d'arte maggiori.

• **mancanza del progetto preliminare**

Come si evince anche dalla delibera di approvazione del progetto definitivo, il progetto preliminare dell'opera non è stato elaborato. Il D.P.R. 554/99 art. 15 comma 2, determina i livelli di definizione della progettazione secondo tre fasi progressive: preliminare, definitiva, esecutiva. Lo stesso Regolamento, art. 18, stabilisce quali devono essere i profili e le caratteristiche del progetto preliminare.

*Art.18 (Documenti componenti il progetto preliminare)*

*1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell'intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, dai seguenti elaborati:*

- a) relazione illustrativa;*
- b) relazione tecnica;*
- c) studio di prefattibilità ambientale;*
- d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari;*
- e) planimetria generale e schemi grafici;*
- f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;*
- g) calcolo sommario della spesa.*

La precisione con cui il legislatore regola la fase del progetto preliminare, evidenzia l'importanza di questo momento in quanto primo passo per

dimostrare la fattibilità amministrativa e tecnica dell'intervento in relazione anche alle eventuali soluzioni possibili, in relazione anche a quanto riportato nel BUR per l'approvazione del PRC. Inoltre l'art. 46 del richiamato DPR ne stabilisce i criteri di verifica e di approvazione.

La documentazione prodotta per l'invito alla manifestazione d'interesse non può, anche volendo, essere considerata quale progetto preliminare essendo in completo contrasto e profondamente diverso da quanto invece approvato nel progetto definitivo.

L'Ente pubblico non può prescindere alcuna fase progettuale, lo stesso Consorzio infatti ha prodotto il progetto preliminare per la Bretella di raccordo tra la SS 4 dir e la SR 313 (opera inserita nello stesso intervento) ma non per le opere di urbanizzazione dell'agglomerato industriale.

- **incompletezza del progetto definitivo**

Il progetto definitivo dell'intervento, così come approvato, si compone di n. 83 elaborati oltre lo studio di impatto ambientale. L'entità dell'intervento avrebbe richiesto una maggiore definizione del progetto che risulta comunque incompleto nei seguenti aspetti: sezioni trasversali di tutte le viabilità interne e le sezioni trasversali dei lotti, soprattutto in relazione al terreno esistente, planimetria con riportate recinzioni ed essenze arboree da porre a dimora (D.P.R. 554/99 art. 30 comma 2 lettera c), profili longitudinali delle opere a rete (art. 30 comma 5 lettera c), manca il computo metrico quello allegato al progetto è in realtà un quadro riepilogativo che oltretutto non tiene conto dei costi per: le barriere di sicurezza e la segnaletica stradale, la bonifica da ordigni bellici (prevista invece per la sopracitata Bretella), le opere di sostegno, le opere di mitigazione e non quantifica le risoluzioni delle

interferenze con le linee elettriche, media ed alta tensione, presenti nella zona.

Tali incompletezze tecnico-economiche, insieme alle numerose incoerenze presenti negli elaborati (esempio sono i diversi tracciati viari e differenti sistemazioni idrauliche) e unitamente alla dichiarazione che “... *le dimensioni dei lotti e le relative quote di imposta sono da considerarsi indicative in quanto suscettibili di cambiamenti sia al momento della assegnazione definitiva (necessità di accorpamenti e frazionamenti) che nell’ambito della sistemazione complessiva e finale di tutta l’area.*” (pag. 3 della Relazione Generale), fanno sì che il progetto così redatto ed approvato sia ancora in profonda evoluzione e non abbia le caratteristiche di progetto definitivo ai sensi della normativa vigente.

Inoltre il progetto non recepisce le prescrizioni della Regione Lazio - Dipartimento del Territorio - contenute nel provvedimento prot. n. 164106 del 24/09/07, emanato per la valutazione di impatto ambientale, nello specifico: *devono essere attuate tutte le misure di mitigazione e compensazione indicate nello studio, devono essere rispettate tutte le prescrizioni redatte dall’Area Difesa del Suolo e Servizio Geologico Regionale, devono essere previsti marciapiedi su ambo i lati delle viabilità interne.* Questo e altro, come espressamente riportato nel citato provvedimento, dovrà essere verificato per ottemperanza dal Dipartimento del Territorio prima della approvazione definitiva.

Infine risulta non conforme allo strumento urbanistico approvato dalla Regione con deliberazione C.R. Lazio n. 171 del 28/02/2004, così come motivato nei paragrafi precedenti.

Per tali motivi, cui si fa riserva di dare più ampio svolgimento in corso di giudizio e con salvezza della presentazione dei motivi aggiunti in relazione alle deduzioni di controparte, l'istante

### **CHIEDE**

che l'Ecc.mo Tribunale adito, previa sospensione del provvedimento impugnato, voglia dichiarare il medesimo nullo, illegittimo e/o inefficace alla stregua di tutti quelli presupposti, connessi e consequenziali.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Roma, 13 maggio 2008

Avv. Massimiliano Bonifazi

Avv. Federico Bailo

### **ISTANZA SOSPENSIVA**

Quanto al fumus dell'istanza cautelare si richiamano i motivi in diritto sopra esposti.

In ordine al periculum in mora si rileva che l'adozione del provvedimento impugnato comporta effetti pregiudizievoli a carico di una vastissima area cittadina e che, qualora la Regione Lazio non approvasse le scelte pianificatorie dei Comuni di Fara Sabina e Montelibretti, rimarrebbero notevoli difficoltà perfino sotto il profilo della corretta interpretazione delle norme urbanistiche applicabili, con il rischio concreto della paralisi dell'attività edilizia di un intero comparto cittadino.

**Si aggiunga inoltre che il progetto da ultimo approvato presenta una notevole serie di difformità dal PRC approvato nel 2004 (unico ad oggi vigente), nonché rispetto allo stesso progetto di variante adottata dal Consorzio il 29.4.05 e ad oggi non ancora approvata dalla Regione Lazio ed è altresì difforme, infine, dagli stessi elaborati tecnici e progettuali approvati dalla Conferenza di Servizi il 22.11.2006.**

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Salve le istanze sopra esposte, si chiede sin d'ora in via istruttoria all'Ecc.mo Collegio di disporre l'acquisizione della delibera del Consorzio di adozione della variante al PRC, adottata in data 29.4.05, nonché dei verbali della Conferenza di Servizi conclusasi il 22.11.06 e dei relativi pareri ivi resi.

**Relata di notifica ex art. 1, L. 21.1.94, n. 53**

Io sottoscritto Avv. Federico Bailo, con studio in Roma, via C. Fracassini 18, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine n. 501/06 per conto dei sigg.ri Ambra Renato e Zurzolo Anna, nonché dell'Associazione Sabina Futura, come da delega in atti, ho notificato l'atto di cui sopra a mezzo del servizio postale degli Uffici di Roma 25 a mezzo raccomandata, a:

1) **COMUNE di FARA in SABINA**, in persona del Sig. Sindaco pro tempore, dom.to per la carica presso la casa comunale in Fara Sabina (Ri) – CAP 02032;

2) **COMUNE di MONTELIBRETTI** in persona del Sig. Sindaco pro tempore, dom.to per la carica presso la casa comunale in Montelibretti (Roma) – CAP 00010;

3) **PROVINCIA DI RIETI**, in persona del sig. Presidente pro tempore, dom.to per la carica presso la sede dell'Amm.ne in Rieti, via Salaria n. 3 – CAP 02100;

4) **REGIONE LAZIO**, in persona del sig. Presidente pro tempore, dom.to presso la sede dell'Amm.ne in Roma, via C. Colombo 212 – CAP 00147;

5) **II CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI RIETI** in persona del legale rapp.te pro tempore, con sede in Rieti, Via dell'Elettronica, snc – CAP 02100